

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 45
approvata il 23.02.2018

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2442, Z.U.T. PARENZO, VIA PARENZO ANGOLO CORSO MOLISE. PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA.

Vista la trasmissione da parte del Servizio Urbanizzazioni della Città di Torino del documento "Z.U.T. 4.24 Parenzo Aiuola Nord-Est – Analisi di Rischio e Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. – art. 249. Rel R15-11-13 Novembre 2015" quale Progetto Unico di Bonifica ai sensi dell'Allegato 4 alla parte quarta Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. avvenuta con nota del 26/11/2015 n. protocollo 27905 (nostro protocollo n. 10177 del 1/12/2015).

In relazione a quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 27/01/2016 di cui si allega il relativo verbale che costituisce parte integrante del presente atto.

Considerato che nella predetta Conferenza dei Servizi gli Enti hanno richiesto la presentazione di integrazioni al documento presentato e che il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha provveduto a trasmettere il Verbale suddetto in data 04/02/2016 con nota n. protocollo 976.

Vista la relazione tecnica redatta da Arpa Piemonte del 14/07/2016 (nostro protocollo n. 6485 del 28/7/2016), che collauda l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza realizzato giudicandolo corrispondente a quanto previsto dal Progetto Unico di Bonifica discusso in sede di Conferenza dei Servizi del 27/01/2016 quale intervento di messa in sicurezza permanente.

Vista la comunicazione del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali dell'11/08/2016 n. prot. 7007, che ha trasmesso la relazione tecnica di Arpa Piemonte ribadendo la necessità di presentare integrazioni al Progetto Unico di Bonifica.

Vista la comunicazione di Planeta Studio Associato del 21/11/2016 nostro protocollo n. 10274 del 25/11/2016 che ha inviato le integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi.

Visto il parere di Città Metropolitana di Torino del 20/12/2016, nostro protocollo n. 11200 del 27/12/2016, che non evidenzia motivi ostativi all'approvazione della documentazione integrativa presentata, indicando comunque le seguenti prescrizioni:

- il monitoraggio del capping per verificarne l'integrità dovrà essere un vincolo permanente sull'area;
- deve essere individuato il soggetto responsabile della manutenzione dell'area;
- i limiti e vincoli d'uso dell'area devono essere registrati sugli strumenti urbanistici.

Visto il parere di Arpa Piemonte del 20/10/2017 nostro protocollo n. 9584 del 30/10/2017 da cui si evince che risulta necessario verificare mediante analisi di rischio il parametro Nichel che risulta superare i valori di fondo naturale determinati mediante lo studio statistico presentato quale integrazione al Progetto Unico di Bonifica.

Vista la nostra nota del 14/11/2017 n. protocollo 10028 con cui è stato trasmesso il parere di Arpa predetto, ribadendo le richieste in esso contenute per poter procedere all'approvazione del documento: "Z.U.T. 4.24 Parenzo Aiuola Nord-Est – Analisi di Rischio e Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi de D.Lgs 152/06 e s.m.i. – art. 249. Rel R15-11-13 Novembre 2015" quale Progetto Unico di Bonifica.

Vista la comunicazione di Arpa Piemonte a mezzo e-mail dell'11/1/2018, nostro protocollo n. 370 del 16/01/2018, che indica di aver chiarito i dettagli tecnici che costituivano la motivazione per le richieste avanzate nel parere del 20/10/2017 e che ritiene non più necessario rispondere alla richieste in esso avanzate.

Vista la nota tecnica di Planeta Studio Associato del 12/01/2018 (nostro protocollo n. 430 del 17/01/2018) che illustra le motivazioni per cui non si è ritenuto necessario elaborare integrazioni al progetto di messa in sicurezza permanente, così come concordato in un incontro tecnico con Arpa Piemonte.

Considerato che a seguito delle istruttorie svolte, mediante la Conferenza dei Servizi del 27/01/2016 e con i successivi pareri sopra citati, gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole all'approvazione del Progetto Unico presentato come integrato nel corso del procedimento.

Ritenuto, pertanto, di approvare il Progetto Unico di Bonifica.

Considerato che gli interventi proposti sono di fatto già stati realizzati nell'ambito degli interventi di Messa in Sicurezza d'Emergenza, così come risulta dalla relazione di Collaudo di Arpa Piemonte del 14/07/2016.

Ritenuto di non richiedere la prestazione di garanzie finanziarie in quanto l'intervento di bonifica è di competenza del Comune di Torino.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

DETERMINA

- 1) **di approvare** il documento "Z.U.T. 4.24 Parenzo Aiuola Nord-Est – Analisi di Rischio e Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi de D.Lgs 152/06 e s.m.i. –

art. 249. Rel R15-11-13 Novembre 2015” trasmesso dal Servizio Urbanizzazioni della Città di Torino in data 26/11/2015 n. protocollo 27905 (nostro protocollo n. 10177 del 1/12/2015) così come integrato dal documento trasmesso da Planeta Studio Associato il 21/11/2016 nostro protocollo n. 10274 del 25/11/2016 e di prendere atto che l'intervento è stato già realizzato come evidenziato in narrativa;

- 2) **di ricordare** che il completamento degli interventi e la loro conformità con il progetto approvato dovranno essere certificati dalla Città Metropolitana di Torino come previsto dall'art. 248 del D.Lgs. 152/06;
- 3) **di imporre** i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:
 - a. non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;
 - b. dovrà essere garantito l'isolamento del terreno di riporto contaminato;
 - c. dovrà essere effettuato un monitoraggio annuale con la finalità di verificare lo stato conservativo del capping. Nel caso in cui si dovessero riscontrare evidenze di fenomeni erosivi si dovrà procedere al ripristino dello stato di copertura con modalità analoghe a quelle previste dal progetto approvato. Il monitoraggio potrà essere altresì condotto in occasione dei normali interventi di sfalcio realizzati nell'ambito della manutenzione ordinaria delle aree verdi della Città;
 - d. qualora sia necessario condurre interventi di manomissione del capping, si dovrà procedere al successivo ripristino;
 - e. in caso di scavi al di sotto della quota di posa del geotessuto di separazione, il materiale scavato dovrà essere gestito come rifiuto.
- 4) **di non richiedere** la prestazione di garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'art. 242 D.Lgs. 152/06 in quanto l'intervento di bonifica è di competenza del Comune di Torino;
- 5) **di richiedere** che gli oneri di certificazione degli interventi, oltre ad altri oneri istruttori eventualmente richiesti da ARPA Piemonte, siano previsti nel quadro economico dell'intervento e corrisposti in caso di richiesta da parte della Città Metropolitana di Torino e di ARPA Piemonte;
- 6) **di trasmettere** la presente determinazione a Servizio Urbanizzazioni della Città di Torino e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Territorio;
- 7) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione; i costi derivanti dalle attività previste con la presente determinazione saranno oggetto di impegni di spesa da parte dei Servizi comunali destinatari della presente;

- 9) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DF


Il Dirigente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
Ing. Claudio Beltramino



Allegati:

- 1) Verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 27/01/2016
- 2) Relazione tecnica di Arpa Piemonte del 14/07/2016, nostro protocollo n. 6485 del 28/7/2016
- 3) Parere di Città Metropolitana di Torino del 20/12/2016, nostro protocollo n. 11200 del 27/12/2016
- 4) Parere di Arpa Piemonte del 20/10/2017 nostro protocollo n. 9584 del 30/10/2017 *
- 5) Comunicazione di Arpa Piemonte a mezzo e-mail dell'11/1/2018, nostro protocollo n. 370 del 16/01/2018